Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 14 dicembre 1936 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2083.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile con sede in Castrignano dei Greci.

N. 2083. R. decreto 29 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile, con sede in Castrignano dei Greci, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2084.
Erezione in ente morale degli « Asili infantili rionali » con sede in Pescara.

N. 2084. R. decreto 29 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, gli « Asili infantili rionali » con sede in Pescara, vengono eretti in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 22 ottobre 1936-XIV, n. 2085.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della nuova parrocchia di San Giuseppe, in Borgo Gesso di Cuneo.

N. 2085. R. decreto 22 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Cuneo in data 9 aprile 1936, relativo alla erezione della nuova parrocchia di San Giuseppe, in Borgo Gesso di Cuneo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 22 ottobre 1936-XIV, n. 2086.
Riconoscimento, agli effetti civili, della chiusura al culto e alla dissacrazione della chiesa rurale di S. Lucia, in Calvi dell'Umbria (Terni).

N. 2086. R. decreto 22 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Terni e Narni in data 2 febbraio 1932, relativo alla chiusura al culto e alla dissacrazione della chiesa rurale di S. Lucia in Calvi dell'Umbria (Terni).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1936 - Anno XV

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1936-XV.
Norme per i servizi sanitari in Libia.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, sull'ordinamento organico per la Libia;
Visto il R. decreto 20 marzo 1933-XI, n. 702, che approva l'ordinamento sanitario per le Colonie;
Visto il R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie per il Regno;
Visto il R. decreto 23 dicembre 1935-XIV, n. 2569, che autorizza la emanazione di provvedimenti per l'applicazione in Libia delle nuove disposizioni introdotte nel testo unico delle leggi sanitarie vigenti nel Regno, anche in deroga alle disposizioni approvate col precitato R. decreto 20 marzo 1933-XI, n. 702;
Udito il parere della Direzione generale di sanità pubblica del Regno;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Decreta:

Organi dell'Amministrazione sanitaria.

Art. 1. — Il Governatore generale della Libia, i commissari generali, il comandante del Territorio militare del Sud, i capi delle circoscrizioni politico-amministrative minori ed i podestà, esercitano nel territorio di loro giurisdizione le attribuzioni che sono devolute alla loro competenza dall'ordinamento sanitario per le Colonie approvato con R. decreto 20 marzo 1933-XI, n. 702, dal presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti o che saranno emanate in materia di tutela della sanità pubblica.

Art. 2. — Il Governatore generale è l'autorità sanitaria della Colonia. Egli ha come consultivi tecnici il Consiglio coloniale di sanità e l'Ispettorato centrale di sanità.
Il commissario generale è l'autorità sanitaria del Commissariato provinciale ed ha per organi consultivi tecnici il Consiglio provinciale di sanità e l'Ufficio sanitario provinciale.
Il podestà è l'autorità sanitaria del Municipio ed ha come organi consultivi tecnici l'ufficiale sanitario e il veterinario municipale.
Il comandante del Territorio militare del Sud è l'autorità sanitaria del territorio stesso.
I capi delle circoscrizioni politico-amministrative minori (Commissariati circondariali e Residenze, Comandi di zona e sottozona) sono autorità sanitarie nei territori di loro giurisdizione, limitatamente alle attribuzioni che saranno ad essi conferite con disposizioni interne del Governatore generale in armonia alle norme contenute nelle leggi sanitarie vigenti in Colonia.

Art. 3. — Il Consiglio coloniale di sanità è presieduto dal Governatore generale, e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Segretario generale.
E' composto oltre che dal Governatore generale:
1) dal segretario generale;
2) dai commissari generali;
3) dal direttore degli affari civili e politici;
4) dal presidente della Corte d'appello;
5) dal segretario federale del P. N. F. di Tripoli;
6) dall'ispettore capo della sanità pubblica;
7) dall'ispettore capo veterinario;
8) dal direttore della sanità militare;
9) dall'ufficiale veterinario più elevato in grado in Tripoli;
10) dal capo dell'Ufficio centrale OO. PP.;
11) dal direttore dell'Ospedale di Tripoli;
12) da tre medici chirurghi, un veterinario, un chimico, un farmacista, un agrario, residenti in Colonia, che sono nominati dal Governatore generale, sentite le competenti associazioni sindacali, e che durano in carica un triennio, salvo riconferma.
Segretario del Consiglio è un funzionario del ruolo direttivo coloniale, di grado non superiore all'8°, il quale non ha voto.
E' in facoltà del Governatore generale di far intervenire alle adunanze, senza voto deliberativo e per lo studio di determinate questioni, persone di riconosciuta competenza, estranee al predetto consesso. In caso di assenza o impedimento del Governatore generale e del Segretario generale, la presidenza è assunta dal Commissario generale più anziano presente alla seduta.

Art. 4. — Il Consiglio coloniale di sanità:
1° prende in esame i fatti riguardanti l'igiene e la sanità nella Colonia;
2° propone quei provvedimenti e quelle ricerche che ritiene convenienti ai fini sanitari;
3° dà parere sugli affari deferiti al suo esame dal Governatore generale e su tutti quegli altri in cui è prescritto il suo parere dalle disposizioni in vigore.
Il suo parere deve essere richiesto sui regolamenti relativi ai servizi igienici di assistenza sanitaria e zooiatrica, alla polizia urbana e rurale, sui regolamenti edilizi in genere e su tutti i progetti di opere pubbliche aventi carattere igienico.

Art. 5. — Il Consiglio provinciale di sanità è presieduto dal commissario generale, ed in caso di assenza od impedimento dal vicecommissario generale.
Esso è composto, oltre che dal commissario generale:
1) dal segretario federale del P. N. F.;
2) dall'ispettore provinciale medico;
3) dall'ispettore provinciale veterinario;
4) dall'ufficiale medico più elevato in grado residente nel capoluogo;
5) dal veterinario militare più elevato in grado residente nel capoluogo;
6) dal presidente del tribunale o sezione di tribunale del capoluogo;
7) dal capo dell'Ufficio provinciale OO. PP.;
8) dal direttore dell'Ospedale coloniale del capoluogo;
9) dall'ufficiale sanitario del capoluogo;
10) da un medico chirurgo e da un farmacista esercenti nel Commissariato provinciale, nominati dal commissario generale per un triennio, salvo riconferma, sentite le competenti assicurazioni sindacali.
Segretario del Consiglio è un funzionario del grado direttivo coloniale di grado non superiore al 9°, il quale non ha voto. E' in facoltà del commissario generale di far intervenire nell'adunanza, senza voto deliberativo, per lo studio di determinate questioni, persone di riconosciuta competenza, estranee al predetto consesso.

Art. 6. — Il Consiglio provinciale di sanità dà parere su quanto concerne l'igiene, la sanità ed i servizi zooiatrici nel Commissariato provinciale nonchè su tutte le questioni deferite al suo esame dal commissario generale.
Il Governatore generale può delegare all'esame del Consiglio provinciale le questioni indicate nell'art. 4, quando interessino un solo Commissariato provinciale.

Art. 7. — Il Consiglio coloniale di sanità ed il Consiglio provinciale di sanità si riuniscono in sessione ordinaria una volta all'anno nel mese di aprile; straordinariamente, tutte le volte che ritiene necessario di convocarli, rispettivamente, il Governatore generale ed il commissario generale.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà almeno dei rispettivi componenti.
Nel caso di pareri o di deliberazioni, domandati con urgenza, è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti residenti nel capoluogo.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale quello del presidente.
I membri non di diritto che non intervengano ad almeno tre adunanze consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.
La decadenza è pronunciata dal Governatore generale, sentiti gli interessati.
Per quanto riflette i compensi ai membri del Consiglio coloniale di sanità e dei Consigli provinciali di sanità, si applicano le norme previste dall'art. 23 del testo unico delle leggi sanitarie del Regno approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265.

Art. 8. — Il Governatore generale, in materia di tutela della sanità e di vigilanza zooiatrica nella Colonia, svolge le sue attribuzioni a mezzo dell'Ispettorato centrale di sanità, il quale è formato dall'ispettore capo della sanità pubblica, capo dell'Ufficio, dall'ispettore capo veterinario, dal segretario del Consiglio coloniale di sanità, dai medici e veterinari coloniali e dai funzionari amministrativi destinati a tale ufficio in rapporto alle necessità del servizio.
L'ispettore capo della sanità e quello veterinario, ciascuno per le proprie attribuzioni, consigliano e coadiuvano le Direzioni di governo competenti nella trattazione degli affari riguardanti la sanità e l'igiene pubblica e la vigilanza zooiatrica; mantengono diretta corrispondenza con gli uffici degli Ispettorati provinciali dipendenti per quanto riguarda le denuncie e le misure di profilassi delle malattie infettive nell'uomo e negli animali, si accertano con ispezioni a che gli uffici dipendenti, Ispettorati provinciali, Laboratori provinciali e uffici municipali per la materia di rispettiva competenza adottino ed eseguano le misure sanitarie in applicazione della legge in vigore in Libia e quanto altro avesse a disporre il Governatore generale per il miglioramento delle condizioni sanitarie o per l'adozione di misure straordinarie; esplicano azione continua e vigilante per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie della Libia e per la tutela dell'incremento e il miglioramento del patrimonio zootecnico, ed a tal fine, sottopongono e provocano dal Governatore generale i provvedimenti di competenza. A fine di ogni anno, ciascuno per la sua parte, compilano una relazione riassuntiva dell'andamento dei servizi sanitari e dei miglioramenti conseguiti.

Art. 9. — Il commissario generale in materia di tutela della sanità e di vigilanza zooiatrica nel Commissariato provinciale svolge le sue attribuzioni a mezzo dell'Ufficio provinciale di sanità, il quale è formato dall'ispettore provinciale medico, capo dell'Ufficio,

dall'ispettore provinciale veterinario, dal segretario del Consiglio provinciale di sanità, dai medici e veterinari coloniali e dai funzionari amministrativi destinati a tale ufficio per il disimpegno del servizio.

L'ispettore medico e l'ispettore veterinario, ciascuno per le proprie attribuzioni, coadiuvano gli uffici del Commissariato provinciale nella trattazione degli affari riguardanti la sanità e la polizia zooiatrica, sorvegliano i servizi sanitari del Commissariato provinciale e presentano, ciascuno per la parte di competenza, una relazione annuale sull'andamento dei servizi ad essi affidati.

Art. 10. — Il comandante del Territorio militare del Sud esercita le sue attribuzioni di vigilanza igienico-sanitaria e veterinaria, nel territorio di sua giurisdizione, per mezzo dei medici e veterinari civili e militari destinati a prestarvi servizio designando, fra essi, con propria ordinanza, previa autorizzazione governatoriale, i sanitari incaricati delle funzioni di ispettore sanitario e veterinario.

Art. 11. — Il podestà, in materia di tutela della sanità e per la vigilanza zooiatrica nel territorio del Municipio, esercita le sue attribuzioni a mezzo dell'ufficiale sanitario e del veterinario municipale.

Essi sorvegliano, ciascuno per le proprie attribuzioni, i rispettivi servizi municipali riferendone al podestà anche con relazioni periodiche.

Art. 12. — Se speciali circostanze lo esigano il commissario generale può delegare i suoi poteri ai commissari circondariali, quando ad essi non siano conferiti dagli ordinamenti in vigore, anche per quanto riflette i Municipi non compresi nel circondario del capoluogo del Commissariato provinciale.

Art. 13. — Gli ispettori provinciali medici e gli ispettori provinciali veterinari sono organi di vigilanza sanitaria e vigilanza zooiatrica nel territorio commissariale a cui sono assegnati ed esercitano le attribuzioni conferite nel Regno ai medici provinciali e veterinari provinciali stabilite rispettivamente dall'art. 24 e 26 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265. Sono estese altresì in Colonia le modalità stabilite agli articoli 25 e 27 del citato testo unico delle leggi sanitarie del Regno, che contemplano la supplenza in caso di temporanea assenza del titolare medico provinciale o veterinario provinciale.

Art. 14. — All'ispettore capo di sanità e all'ispettore capo veterinario possono essere attribuite temporaneamente con decreto del Governatore generale, nel territorio di giurisdizione del Commissariato provinciale del capoluogo della Colonia, le competenze rispettivamente di ispettore provinciale medico e veterinario.

Agli ufficiali sanitari e veterinari municipali del capoluogo di Commissariato provinciale possono essere attribuite con ordinanza del commissario generale, previa autorizzazione governatoriale, le funzioni rispettivamente di ispettore provinciale medico e veterinario in tutti i casi di assenza o di impedimento dei titolari.

In tutti i casi in cui si renda necessaria la delega di cui al precedente art. 12, il commissario generale provvederà con la stessa ordinanza a delegare all'ufficiale sanitario od al veterinario di capoluogo di circondario ed in assenza al medico o al veterinario coloniale che ne esercita le funzioni, le corrispondenti attribuzioni dell'ispettore provinciale medico o veterinario.

Art. 15. — Il governatore generale, su proposta dell'ispettore capo di sanità, può attribuire ai medici coloniali in servizio nelle località dove non esistono municipi, le funzioni di ufficiali sanitari e medici condotti.

I medici coloniali possono inoltre essere incaricati delle funzioni di medico di porto e di aeroscalo, essere assegnati temporaneamente presso i municipi libici e presso gli ospedali coloniali, ed infine essere destinati a prestare servizio presso gli uffici centrali e provinciali di sanità.

Art. 16. — I posti di ispettore capo di sanità, di ispettore capo veterinario, di ispettore provinciale medico e di ispettore provinciale veterinario saranno assegnati al personale sanitario appartenente al ruolo tecnico-sanitario del Ministero delle colonie.

Art. 17. — Il Governatore generale, su proposta dell'ispettore capo veterinario, può attribuire ai veterinari coloniali in servizio nelle località ove non esistono municipi, le funzioni di veterinario condotto. Essi possono inoltre esercitare le funzioni di veterinario di porto e di aeroscalo, essere assegnati, temporaneamente, presso i municipi libici ed infine essere destinati a prestare servizio presso gli uffici centrali e provinciali di sanità.

Dei laboratori di igiene e profilassi.

Art. 18. — Presso ciascun Commissariato provinciale, sarà istituito, con provvedimento governatoriale il « Laboratorio provinciale di igiene e profilassi ».

Ogni Laboratorio dovrà avere una sezione microscopico-batteriologica ed una di chimica applicata all'igiene, ciascuna retta da personale direttivo specializzato appartenente al ruolo tecnico-sanitario del Ministero delle colonie.

Il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi è posto alla diretta dipendenza dell'ispettore provinciale medico del Commissariato provinciale.

Il personale per i servizi di disinfezione e vigilanza annonaria da destinare a ciascun Laboratorio risulterà dalla pianta organica fissata dal Governatore generale nel provvedimento di costituzione.

Nelle località, dove ne sia riconosciuta la necessità, possono essere istituite sezioni staccate o inviate sezioni mobili del Laboratorio provinciale.

Gli ufficiali sanitari ed i veterinari municipali si avvarranno del Laboratorio del Commissariato provinciale, per l'esercizio della vigilanza igienica e della profilassi secondo le istruzioni impartite dall'ispettore provinciale medico e dall'ispettore provinciale veterinario.

Le norme per il funzionamento tecnico dei Laboratori provinciali, saranno emanate dal Governatore generale, sentito il parere del Consiglio coloniale di sanità.

Art. 19. — Presso l'Ispettorato centrale di sanità è istituito un « deposito centrale » di materiale sanitario retto da un farmacista appartenente al ruolo tecnico-sanitario del Ministero delle colonie.

Al deposito è annesso un magazzino di materiale profilattico. Detto deposito provvede gratuitamente il materiale sanitario e profilattico occorrente alle istituzioni sanitarie dipendenti. Può fornire a pagamento il materiale stesso ai municipi e, con l'autorizzazione del Governatore generale, anche ad altri Enti od Amministrazioni statali o parastatali.

Le norme tecniche amministrativo-contabili per il funzionamento del deposito centrale di materiale sanitario saranno stabilite, con decreto del Governatore generale, in armonia alle disposizioni dell'ordinamento amministrativo-contabile vigente in Colonia.

Art. 20. — Sino a quando non saranno costituiti i ruoli tecnici, alle necessità del servizio sanitario sarà provveduto con funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e con personale assunto a contratto ai sensi delle disposizioni in vigore.

Art. 21. — Fino a quando nei capoluoghi di Commissariato provinciale non saranno istituiti i laboratori d'igiene e profilassi previsti dall'art. 18 del presente ordinamento, ai servizi relativi potrà essere provveduto dai laboratori provinciali più vicini.

Servizio farmaceutico.

Art. 22. — L'apertura e l'esercizio delle farmacie in Libia, nonchè la produzione e il commercio dei medicinali e delle specialità e la produzione e il commercio dei sieri e vaccini, sono regolati dalle disposizioni emanate per il Regno in tale materia e contemplate nel testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, in quanto siano applicabili in Libia ed in quanto non sia altrimenti disposto nelle presenti norme.

Non avranno efficacia in Libia gli articoli 368, 369, 370, 373, 374, 380, 381 del citato testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 23. — Il commissario generale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, stabilisce per ciascuna circoscrizione municipale, il numero delle concessioni di farmacie, avendo riguardo alla necessità dell'assistenza farmaceutica locale, in rapporto alla popolazione ed alla ripartizione di essa nel territorio del Municipio, nonchè, ove occorra, un limite di distanza da una farmacia all'altra, tale che ogni nuova farmacia sia lontana almeno 500 metri da quella esistente.

Il commissario generale può stabilire l'obbligo per il Municipio di accordare sussidi di impianto e sussidi annui per assicurare l'istituzione ed il funzionamento delle farmacie.

Chiunque apra od eserciti una farmacia senza l'autorizzazione anzidetta è punito con l'arresto sino ad un mese e con una ammenda da L. 500 e L. 2500. Il commissario generale competente, contemporaneamente alla denunzia dell'Autorità giudiziaria per il procedimento penale, dispone la chiusura dell'esercizio.

Art. 24. — Nei Municipi sprovvisti di farmacia, il commissario, qualora non ravvisi l'opportunità di indire un concorso o fare aprire una farmacia sussidiata dal Municipio può, sentito il Consiglio provinciale di sanità, rendere obbligatorio l'impianto di uno o più armadi farmaceutici municipali da custodirsi e da esercitarsi dal medico condotto, ovvero dal medico incaricato di sostituirlo.

Art. 25. — La dotazione degli armadi farmaceutici è limitata ai soli medicinali presso il deposito centrale di materiale sanitario della Colonia.

La spesa per l'impianto per l'armadio, per la provvista dei medicinali e per il loro funzionamento è a carico del Municipio.

Il prezzo dei medicinali sarà esatto con le norme vigenti per la riscossione delle entrate municipali.

Le norme relative al funzionamento degli armadi e le tariffe di vendita dei medicinali al pubblico saranno determinate con decreto del Governatore generale.

Art. 26. — Ai titolari autorizzati delle farmacie esistenti in Libia alla data del presente decreto è riconosciuto il diritto di continuare, vita durante, l'esercizio della propria farmacia, fermo restando il

disposto dell'art. 378 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265.

Il titolare di più di una farmacia deve, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, notificare al commissario generale se tutte le farmacie hanno sede nella stessa Provincia o, altrimenti, al Governo della Colonia, per quale di esse intenda optare. Trascorso detto termine, il commissario generale o il Governatore generale, secondo la rispettiva competenza, determinano, anche in relazione alle esigenze dell'assistenza farmaceutica, per quale delle farmacie medesime è riconosciuto il diritto di continuare, vita durante, l'esercizio.

Le farmacie per le quali, ai sensi del precedente comma, non è riconosciuto il diritto alla continuazione dell'esercizio, possono essere, dal titolare vendute a condizione che la vendita sia fatta a farmacista inscritto nell'albo professionale ed abbia luogo non oltre il 31 dicembre 1937, scaduto il quale termine, la farmacia viene messa a concorso.

L'autorizzazione è data dal commissario generale al nuovo titolare della farmacia, è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri.

Art. 27. — Le farmacie esistenti in Libia alla data della pubblicazione nel Regno del R. decreto 26 maggio 1922, n. 941, possono essere trasferite per una volta tanto, e non oltre il termine di 20 anni dalla data stessa, per atto tra vivi o per successione, a condizione che il trapasso sia fatto a favore di un farmacista inscritto in un albo professionale del Regno e Colonie.

Nel caso di successione, il trapasso della farmacia può avvenire anche a favore del figlio o di uno dei figli del titolare sebbene non farmacista, purchè sia avviato agli studi farmaceutici ed iscritto almeno al 1° anno di una Regia università del Regno.

Il trapasso della farmacia a qualunque titolo avvenga, deve essere comunicato al commissario generale, il quale, accertata la osservanza delle prescrizioni sovradette, riconosce l'avvenuto trasferimento dell'esercizio della farmacia al nome del nuovo titolare.

L'autorizzazione dal commissario generale al nuovo titolare della farmacia è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri.

Quando si tratti di successione a favore di figli che si trovino nelle condizioni di cui al 2° comma del presente articolo, il commissario generale concede la gestione provvisoria della farmacia, limitatamente però al periodo di tempo necessario per il completamento degli studi farmaceutici ed in ogni caso non superiore a sei anni, scaduti i quali il trasferimento è revocato e la farmacia messa a concorso per l'assegnazione ai sensi degli articoli 105 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie del Regno approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265.

Durante la gestione provvisoria la farmacia dovrà essere diretta da un farmacista regolarmente inscritto in un albo professionale che assumerà provvisoriamente la responsabilità della gestione tecnica della farmacia.

Art. 28. — Qualora all'entrata in vigore del presente decreto siano in corso di espletamento concorsi per la concessione di farmacie, essi saranno proseguiti con l'osservanza delle norme vigenti al momento della emanazione del bando. Nel caso però non siano ancora scaduti i termini stabiliti per la presentazione delle domande, i concorsi medesimi si intendono annullati di ufficio e decaduti per essere nuovamente banditi con l'osservanza delle nuove disposizioni.

Disposizioni finali transitorie.

Art. 29. — Il Governatore generale ha facoltà di delegare ai commissari generali per il territorio di loro giurisdizione parte delle attribuzioni che gli sono conferite dall'ordinamento sanitario per le Colonie, dal presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti o che saranno emanate in materia di tutela della sanità pubblica.

Tali deleghe non potranno comunque intendersi estese ai provvedimenti che vincolino il bilancio oltre i limiti delle somme affidate in gestione ai singoli Commissariati.

Ai commissari generali sono conferite le attribuzioni del Governatore generale previste dagli articoli 36, 44, 54, 72, 77 e 78 dell'ordinamento sanitario per le Colonie, approvato con R. decreto 20 marzo 1933-XI, n. 702.

Art. 30. — Sono estese in Libia, in quanto applicabili, le seguenti disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie del Regno, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, articoli 29, 30, 31, 32, 91, 99, 1° e 2° comma, 100, 101, 102, 103, 139, 140, 141, 142, 143, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 177, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 262, 263, 309, 310, 329, 357, 365, 366, 367, 371, 383.

Art. 31. — Le funzioni attribuite dai succitati articoli del testo unico delle leggi sanitarie del Regno al Ministro per l'interno ed ai prefetti, sono esercitate in Libia rispettivamente dal Governatore generale e dai commissari generali. Alle parole « Regno » e « Stato » si intende sostituita quella « Libia »; alla « *Gazzetta Ufficiale* del Regno », il « Bollettino ufficiale della Colonia ».

Le attribuzioni demandate dal testo unico delle leggi sanitarie del Regno al preside della Provincia sono devolute al commissario generale.

Art. 32. — All'Ente nazionale per le industrie turistiche è sostituito l'Ente turistico alberghiero della Libia, nelle funzioni di cui all'art. 232 del testo unico delle leggi sanitarie del Regno.

Art. 33. — Le ordinanze emanate dal Governatore generale della Libia ai sensi dell'art. 30 del presente decreto in relazione all'articolo 263 del testo unico delle leggi sanitarie del Regno, sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Colonia.

Art. 34. — La sovvenzione di cui al 1° capoverso dell'art. 329 del testo unico delle leggi sanitarie del Regno, è assegnata agli aventi diritto in conformità delle disposizioni vigenti in Libia in materia di infortuni sul lavoro.

Art. 35. — La vigilanza ed il controllo spettanti per l'art. 160 del testo unico delle leggi sanitarie del Regno, al Ministro per l'interno, sono demandati in Libia al Ministro per le colonie, che li esercita a mezzo del Governatore generale, coadiuvato dagli organi dipendenti.

Art. 36. — L'elenco delle sostanze tossiche approvato con decreto del Ministro per l'interno ai sensi dell'art. 148 del testo unico delle leggi sanitarie del Regno, ha valore anche in Libia.

La vendita delle specialità medicinali, sieri, vaccini e prodotti assimilati ed antivaccini è limitata in Libia esclusivamente ai prodotti autorizzati e registrati presso il Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 162 e seguenti e 180 e seguenti del testo unico sopracitato.

Art. 37. — Le tabelle 1, 2 (anche per i piroscafi provenienti dal Regno) 4, 6 e 7, allegate al testo unico delle leggi sanitarie del Regno, sono estese alla Libia ed è demandata al Governatore generale la fissazione della misura dei singoli diritti.

Art. 38. — Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di aver efficacia in Libia le disposizioni contenute nell'Ordinamento sanitario per le Colonie, approvato con R. decreto 20 marzo 1933-XI, n. 702, di cui al titolo I, capo I, art. 1 comma 2°, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, capo II, articoli 16, 17, titolo II, capo I, articoli 18, 19, capo II, articoli 20, 21, 22, capo III, art. 30, titolo II, capo VIII, sezione 1ª, art. 81.

Dalla stessa data cessano inoltre di avere vigore in Libia il R. decreto 26 maggio 1922, n. 941, relativo all'esercizio della farmacia in Libia, nonchè tutte le disposizioni che risultino contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Roma, addì 28 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: LESSONA.

(6023)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1936-XV.

Approvazione del conto consuntivo delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1935-36.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il conto consuntivo delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 1935-36 della Cassa delle ammende costituita ai sensi e per gli scopi di cui all'art. 149 del nuovo Codice penale;

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

Decreta:

E' approvato il conto consuntivo delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936, in conformità dei prospetti qui acclusi e con le seguenti risultanze definitive:

Avanzo economico al 30 giugno 1935 . . .		L. 1.201.619,38
Entrate effettive ordinarie e straordinarie dell'esercizio 1935-36	L. 836.326,94	
Spese effettive ordinarie e straordinarie dell'esercizio 1935-36	» 608.467,40	
		» 227.859,54
Avanzo economico al 30 giugno 1936 . . .		L. 1.429.478,92

Roma, addì 31 ottobre 1936 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.

APPENDICE N. 2

al conto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1935-36

(Articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547)

CONTO CONSUNTIVO dell'Entrata e della Spesa della Cassa delle Ammende

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1935-36 — CASSA DELLE AMMENDE

NOTA PRELIMINARE

Il conto del bilancio della Cassa delle Ammende per l'esercizio finanziario 1935-36, presenta i seguenti risultati:

Entrate effettive ordinarie e straordinarie:		
previste	L.	783.000 —
introitate	»	836.326, 94
con un aumento quindi di	L.	53.326, 94
Spese effettive ordinarie e straordinarie previste	L.	783.000 —
delle quali sono state erogate	»	608.467, 40
con una diminuzione di	L.	174.532, 60
Tenuto conto che il patrimonio alla fine dell'esercizio 1934-35 era di	L.	1.201.619, 38
dai dati suesposti si rileva un aumento di	»	227.859, 54
per cui la consistenza della Cassa alla fine dell'esercizio di cui si rende conto risulta di	L.	1.429.478, 92
costituita:		
dalla somma investita in titoli di rendita dello Stato per	L.	1.064.490, 70
dalla somma in deposito in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti per	»	364.988, 22

Conto consuntivo dell'entrata della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936

Num. dell'esercizio 1935-36	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1935-36	Somme introitate
	PARTE I. — ENTRATA.		
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE		
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*		
1	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione	200.000 —	376.218, 30
2	Versamenti per Grazia Sovrana	100.000 —	23.793, 50
3	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse	30.000 —	19.684, 55
4	Fondi dei detenuti evasi o defunti	20.000 —	32.769, 60
5	Ricavo dalle vendite dei corpi di reato	350.000 —	295.823, 04
6	Introiti per incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito	10.000 —	6.395, 80
7	Interessi sulle somme in deposito in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica	58.000 —	81.585, 95
	Totale entrate ordinarie	768.000 —	836.270, 74
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE		
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*		
8	Entrate straordinarie diverse	15.000 —	56, 20
	Totale della categoria I (Parte ordinaria e straordinaria)	783.000 —	836.326, 94
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*		
9	Prelevamenti dagli avanzi dell'esercizio precedente per acquisto di rendita pubblica	(a) 180.100 —	180.050, 90
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LA SPESA		
10	Somme provenienti da depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.)	480.000 —	284.951, 20

(a) Somma inscritta con decreto Ministeriale 30 giugno 1936-XIV.

Cassa delle ammende.

ENTRATA.

Num. dell'esercizio 1935-36	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1935-36	Somme introitate
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA.		
	TITOLO I — ENTRATE ORDINARIE.		
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	768 000 —	836.270, 74
	Totale del titolo I	768.000 —	836.270, 74
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.		
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	15.000 —	56.20
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	180.100 —	180.050, 90
	Totale del titolo II	195.100 —	180.107, 10
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie	963.100 —	1.016.377, 84
	Partite che si compensano con la spesa	480.000 —	284.951, 20
	TOTALE GENERALE	1.443.100 —	1.301.329, 04

Conto consuntivo della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936

Num. dell'esercizio 1935-36	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1935-36	Somme pagate
	PARTE II. — SPESA.		
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.		
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*		
1	Assegnazioni ai Consigli di patronato	740.000 —	606.900 —
2	Spese per la pubblicazione di sentenze	10.000 —	»
3	Spese di ufficio, stampati e cancelleria	1.500 —	315, 40
4	Spese casuali	500 —	1 —
5	Fondo di riserva per spese impreviste	(a) 29.740 —	»
	Totale della categoria I	781.740 —	607.216.40
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.		
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*		
6	Spese straordinarie diverse	(b) 1.260 —	1.251 —
	Totale della categ. I (Parte ordin. e straord.)	783.000 —	608.467, 40
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*		
7	Acquisto di titoli di rendita pubblica	(b) 180.100 —	180.050, 90
	Totale del titolo II	180.100 —	180.050, 90
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA.		
8	Restituzione e incameramento di depositi	480.000 —	339.729, 30

a) Dedotte L. 1.260 con decreto Ministeriale 30 giugno 1936-XIV.
b) Somma inscritta col decreto Ministeriale 30 giugno 1936-XIV.

Cassa delle ammende.

SPESA.

Num. dell'esercizio 1935-36	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1935-36	Somme pagate
	RIASSUNTO DELLA SPESA.		
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.		
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	781.740 —	607.216, 40
	Totale del titolo I . . .	781.740 —	607.216, 40
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.		
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	1.260 —	1.251 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	180.100 —	180.050, 90
	Totale del titolo II . . .	181.360 —	181.301, 90
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie. . .	963.100 —	788.518, 30
	Partite che si compensano con l'entrata . . .	480.000 —	339.729, 30
	TOTALE GENERALE	1.443.100 —	1.128.247, 60

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1935-36 — CASSA DELLE AMMENDE

CONTO PATRIMONIALE.

Avanzo economico dell'esercizio 1934-35			L. 1.201.619, 38
Entrate effettive ordinarie e straordinarie dell'esercizio 1935-36		L. 836.326,94	
Spese effettive ordinarie e straordinarie dell'esercizio 1935-36		» 608.467,40	
			» 227.859, 54
Avanzo economico al 30 giugno 1936 . . .			L. 1.429.478, 92
costituito:			
da somme investite in rendita dello Stato per		L. 1.064.490,70	
da deposito in conto corrente aperto presso la Cassa depositi e prestiti		» 364.988,22	
Avanzo di depositi provvisori dell'esercizio 1934-35		L. 846.361,36	
Entrate dell'esercizio 1935-36 . .	L. 284.951,20		
Uscite per restituzioni o incameramenti	» 339.729,30		
		» 54.778,10	
			» 791.583, 26
Totale generale . . .			L. 2.221.062, 18

(5963)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con foglio 1° dicembre 1936-XV, n. 12528-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 1978, per l'autorizzazione dell'aumento del capitale della « Azienda Carboni Italiani » (A.CA.I) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 23 novembre 1936-XV.

(6106)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione dall'ufficio di notaio.

Il presidente del Consiglio notarile distrettuale di Milano notifica che, in seguito alla sentenza 13 maggio 1935-XIII del Regio tribunale civile e penale di Monza, confermata dalla locale Regia corte d'appello con sentenza 8 novembre 1935-XIV, e passata in giudicato per sentenza 16 novembre 1936-XV della Suprema Corte di cassazione, il dott. Luigi Cremonesi fu Carlo, notaio in Trezzo sull'Adda, venne destituito dall'ufficio.

Addì 5 novembre 1936 - Anno XV

(6074)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario straordinario della Cassa rurale di Dobbiaco (Bolzano).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 20 luglio 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 29 luglio 1936-XIV, n. 174, con il quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Dobbiaco (Bolzano);
Veduto il proprio provvedimento in data 20 luglio 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 31 luglio 1936-XIV, n. 176, con il quale si è nominato il signor Brunialti Giuseppe commissario straordinario della Cassa rurale predetta;
Veduto il decreto del Prefetto di Bolzano in data 11 settembre 1936-XIV, con il quale si è nominato, in via d'urgenza, il signor rag. Luigi Stua commissario per la temporanea amministrazione dell'indicata Cassa rurale, in sostituzione del predetto signor Bruniatti Giuseppe dimissionario;
Considerata la necessità di provvedere alla nomina del nuoo commissario straordinario della ripetuta azienda;

Dispone:

Il rag. Luigi Stua è nominato commissario straordinario della Cassa rurale di Dobbiaco (Bolzano) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1936 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(6014)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI MODENA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visti i propri decreti numeri 17564 del 25 giugno 1936-XIV, con cui veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto e si assegnavano ai vincitori le sedi messe a concorso con bando in data 25 maggio 1935-XIII, n. 14894;
Visto il decreto n. 24320 del 9 ottobre 1936, col quale si dichiarava vincitore il dott. Talamonti Luigi;
Considerato che non avendo il dott. Talamonti Luigi assunto servizio entro il termine stabilito, nè prodotto documenti giustificativi al riguardo, occorre provvedere alla assegnazione del posto;
Ritenuto che a causa della decadenza del dott. Talamonti Luigi ha titolo alla nomina il dott. Ferrari Giovanni;
Visto l'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. Il dott. Talamonti Luigi è dichiarato rinunciatario alla nomina al posto di medico condotto di Montefiorino;
2. Il dott. Ferrari Giovanni è dichiarato vincitore della condotta medica di Montefiorino.

Il podestà di Montefiorino è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Modena, addì 26 novembre 1936 - Anno XV

(6055) *Il prefetto*: PASSERINI.

REGIA PREFETTURA DI LUCCA

Proroga del concorso a posti di medico e levatrice condotta.

Con decreto prefettizio n. 23565 del 19 novembre 1936-XV, è stato prorogato al 31 dicembre 1936 il termine di presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per posti di medico condotto e levatrice condotta banditi entrambi con decreto 6 marzo 1936, n. 2420 San.
L'espletamento dei predetti concorsi avverrà oltre che per titoli anche per esami; ed il limite massimo di età è elevato ad anni 34 fino al 31 dicembre 1937.
Nella valutazione dei titoli, il servizio di condotta prestato in Colonia sarà equiparato a quello di condotta prestato nel Regno.

Lucca, addì 30 dicembre 1936 - Anno XV

(6063) *Il prefetto*: DI SUNI.

REGIA PREFETTURA DI TORINO

Proroga del concorso a posti di medico, veterinario e levatrice condotta.

Con avviso in data 20 novembre 1936-XV il concorso provinciale per le condotte sanitarie vacanti (medici, veterinari, levatrici) bandito il 31 dicembre 1935-XIV e scaduto il 31 maggio c. a. viene riaperto con nuova scadenza alle ore 18 del 31 dicembre p. v.
Al concorso potranno partecipare coloro che al 31 dicembre 1935-XIV non avessero superato il 34° anno di età. Il concorso avrà luogo per titoli ed esami. L'avviso contenente tutte le condizioni di ammissioni col programma particolareggiato di esami è a disposizione degli interessati presso la Regia prefettura.

(6066) *Il Prefetto.*

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Variante al concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio decreto n. 53330 in data 16 novembre 1936 con il quale venivano riaperti i termini del concorso per il conferimento dei posti di levatrice condotta, vacanti al 30 novembre 1935;
Veduta la nota n. 20485-2/44827 in data 27 novembre 1936 del Ministero dell'interno;

Decreta:

A modifica del suindicato decreto 16 novembre 1936 determina che il limite di età di 34 anni non deve essere superato alla data 16 novembre 1936-XV.

Udine, addì 4 dicembre 1936 - Anno XV

(6068) *Il prefetto*: TESTA.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*
SANTI RAFFAELE, *gerente*
Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.